



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZ. CIVILE

In persona dei seguenti magistrati

- Gianpiero Scoppa Presidente
- Francesco Paolo Feo Giudice
- Marco Pugliese Giudice rel.

nella procedura di cui agli artt. 268 e seg. C.C.I.A.A. iscritta al numero di ruolo

211 dell'anno 2025, su ricorso di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] rappresentato/a e

difeso/a dall'avv. ANDREA MARTINO quale procuratore *ad litem* giusto
mandato in atti e domiciliato/a presso VIA PETRARCA 26/3 Napoli (con
l'ausilio del dr. ARCANGELO SESSA quale Gestore della crisi nominato
dall'Organismo di Composizione della Crisi "O.C.C.

PRESIDIUM DEBITORES", ha pronunciato la seguente

SENTENZA

pa 2 - PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dot.ssa Elisabetta Garzo

V. Scoppa
Napoli
17/4/2025



letta la domanda di apertura della liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e seg. C.C.I.I.;

visti gli atti della procedura, tra cui il ricorso e la relazione dell'O.c.c. depositata ex art. 269 C.C.I.I. da cui emerge un giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione; preso atto parte/i proponente/i rientra/no tra i soggetti rispetto ai quali, per natura, dimensioni e caratteristiche, è ammissibile l'apertura della liquidazione controllata; ritenuto che dagli atti risulta che parte/i proponente/i si trova/no in una situazione di sovraindebitamento come definita dall'art. 2 lett. c) C.C.I.I.; tenuto conto che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV C.C.I.I.; ritenuti soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I.; letto l'art. 270 C.C.I.I.;

P.Q.M.

dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] nomina quale giudice delegato il/la dr./ssa DR.SSA ILARIA GRIMALDI (su ruolo ex BERNARDI);

nomina liquidatore della procedura il/la dr./ssa DR. ARCANGELO SESSA;
ordina il deposito dei bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie



nonché l'elenco dei creditori aggiornato entro 7 giorni; assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art.

201 C.C.I.I.; ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale; ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.

Così deciso il 10/04/2025

Il Giudice est.

dr. Marco Pugliese

Il Presidente

dr. Gianpiero Scoppa

